

Epidemia di Peste Suina Africana in Italia, applicazione del Reg.2023/594 – indicazioni operative su deroghe certificazione e designazione stabilimenti

In considerazione della recente entrata in vigore del Reg. 2023/594, l' Autorità Competente Centrale (di seguito ACC) ritiene opportuno fornire indicazioni per le Autorità Competenti Regionali (ACR) e le Autorità Competenti Locali (ACL), al fine di assicurare l'attuazione armonizzata su tutto il territorio nazionale delle misure previste dal regolamento in parola. La presente circolare intende fornire un quadro generale del modello di funzionamento degli strumenti di designazione macelli e deroghe alla movimentazione di animali, carni suine, prodotti a base di carne compresi i budelli, e sottoprodotti (SOA) previste dal legislatore comunitario. Si intende dettagliare altresì i criteri con i quali effettuare le valutazioni del rischio che, a livello locale, devono essere condotte per la loro attuazione. Oltre ai criteri di salute animale tesi al contenimento della malattia ed all'obiettivo di eradicazione, appare opportuno precisare che l'esercizio di designazione dei macelli e della concessione delle deroghe deve essere praticato assicurando il necessario equilibrio tra le necessità, da un lato, di assicurare la prosecuzione delle attività produttive delle aree colpite dalla malattia e, dall'altro lato, di mantenere inalterato il sistema di garanzie sanitarie dell'intero sistema nazionale rispetto ai Paesi Terzi che dall'inizio della malattia tendono ad innalzare barriere sanitarie nei confronti dei prodotti italiani. Ciò in considerazione al fatto che per l'Italia il mercato comunitario e quello dei Paesi Terzi rappresentano un fondamentale sbocco commerciale per il settore produttivo. Anche per tali motivazioni, il quadro generale ed i dettagli di cui alla presente circolare sono soggetti a possibili revisioni in funzione dell'andamento epidemiologico della malattia e degli sviluppi della situazione internazionale.

Deroghe alla certificazione per la movimentazione di suini detenuti (art. 18).

L'art. 18 del Reg. 2023/594, prevede la possibilità di movimentare partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizione I, II e III, fuori tali zone, solo se accompagnati da certificato sanitario.

In deroga a tale principio, si prevede che il certificato possa non essere rilasciato dalla AC competente sullo stabilimento di origine dei suini nei casi in cui le garanzie di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo 18, possano essere acquisite dalla AC sullo stabilimento che riceve la partita, attraverso i sistemi informativi presenti nel portale vet-info (modello informatizzato di accompagnamento degli animali ex Mod.4, sistema Classyfarm.it ecc).

Nelle more dell'aggiornamento del modello di accompagnamento degli animali è necessario che il veterinario ufficiale competente sull'allevamento di origine inserisca nel campo note del modello stesso le informazioni utili a certificare il rispetto delle garanzie sopra menzionate ed elencate a seconda della tipologia di zona di restrizione da cui provengono i suini, esito favorevole della visita clinica, il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate ecc.

Per le movimentazioni di suini detenuti in zona di restrizione I vedi schema decisionale in allegato 1.1 .

Per le movimentazioni di suini detenuti in zona di restrizione II vedi schema decisionale in allegato 1.2 .

Per le movimentazioni di suini detenuti in zona di restrizione III la concessione delle eventuali deroghe verrà valutata caso per caso congiuntamente alle ACC.

Deroghe alla certificazione per la movimentazione di carni fresche e prodotti a base di carne compresi budelli (art.19)

L'articolo 19 del Reg. 2023/594, codifica le modalità per la movimentazione di partite di carni fresche prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti da zone soggette a restrizione I, II e III, e prevedono che le partite siano accompagnate da un certificato sanitario.

In merito alla certificazione sanitaria, si ritiene che nei casi di cui ai punti 1-2 e 3 dello stesso articolo, sia applicabile la deroga di cui al successivo punto 4, quando la movimentazione delle partite è all'interno del nostro Paese, poiché le informazioni previste dal certificato e relative agli ambiti di commercializzazione dei prodotti sono fornite con l'applicazione del bollo sanitario/marchio di identificazione come previsto all'art. 47.

Per l'individuazione dell'ambito di applicazione della bollatura sanitaria e del relativo destino delle carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, si fa riferimento allo schema decisionale in allegato 1.2 ed 1.3 alla presente.

Per la movimentazione di partite di carni fresche prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti da zone soggette a restrizione III la concessione delle eventuali deroghe verrà valutata caso per caso congiuntamente alle ACC.

L'art.19, punto 5, relativo alla movimentazione di partite di carni fresche, prodotti a base di carne compresi i budelli verso altri Stati Membri, prevede a sua volta la possibilità di derogare all'emissione del certificato, per il momento non si ritiene di prevedere la deroga alla certificazione per questo punto; si valuterà tale possibilità nel momento in cui saranno definiti indirizzi comuni per la predisposizione/gestione da parte degli OSA del "sistema alternativo" alla certificazione, previsto dal punto 5, per garantire la tracciabilità delle partite. Il modello di certificato di riferimento è quello pubblicato sul portale TRACES NT sezione INTRA modello "2023/594pigmeat, meat preparation and products (CSF-ASF)

Introduzione di carni suine e prodotti a base di carne compresi i budelli da macelli designati di altri paesi UE.

In base alle indicazioni di cui al Reg 594/2023, i requisiti legati alla designazione degli stabilimenti e al sistema delle certificazioni accompagnatorie si applica anche alle carni suine e prodotti a base di carne introdotti in Italia e provenienti da altri paesi UE, in particolare:

- Nel caso in cui lo stabilimento di spedizione utilizzi animali o carni ottenute da animali detenuti in zona di restrizione II e III, lo stesso dovrà essere designato ai sensi del Reg 594/2023 Articolo 44, mentre, in base alle disposizioni di cui all'articolo 42, in caso di scambi tra paesi UE, il requisito della designazione non si applica allo stabilimento italiano di destinazione. I prodotti dovranno essere scortati dalla relativa certificazione accompagnatoria prevista dall'articolo 19 comma 1.
- Nel caso in cui lo stabilimento di macellazione, sezionamento o trasformazione sia localizzato in zona di restrizione I, II o III, indipendentemente dalla provenienza degli animali, i prodotti dovranno essere scortati dalla relativa certificazione accompagnatoria prevista dall'articolo 19 comma 3. Anche per questa fattispecie, in base alle disposizioni di cui all'articolo 42, non è necessario che lo stabilimento di destinazione italiano sia designato.

Per quanto riguarda il requisito della certificazione, è invece prevista per AC dello stato membro di spedizione la possibilità di derogare l'obbligo della certificazione in caso di:

- Stabilimenti inseriti nella lista speciale di cui all'articolo 19 comma 6, ossia Stabilimenti situati nelle zone di restrizione I, II e III che trattano esclusivamente carni fresche e prodotti ottenuti da animali detenuti in zona I o zona indenne
- Attuazione da parte della stessa AC di un sistema alternativo che garantisca la tracciabilità delle partite ed il mantenimento della catena delle informazioni per gli anelli a valle della filiera

Gli elenchi di stabilimenti di cui all'articolo 44 (designati) e di quelli che trattano esclusivamente carni fresche e prodotti ottenuti da animali detenuti in zona I o zona indenne (articolo 16 comma 6) vengono gestiti dai diversi paesi UE e sono consultabili al link https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en

Al fine di verificare in maniera rapida la corretta localizzazione dei diversi impianti produttivi rispetto alle zone di restrizione, possono invece essere utilizzate come riferimento le mappe interattive, predisposte e tenute aggiornate dalla commissione, e consultabili in diretta al link <https://santegis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=45cdd657542a437c84bfc9cf1846ae8c>

Zone infette (art.8) e movimentazione di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, verso antri Stati Membri e paesi Terzi

Il Reg.2023/594 introduce modifiche agli allegati che riportano gli elenchi delle zone soggette a restrizione a causa della PSA. Come già nel Reg.2021/605, nell'Allegato I del 2023/495, sono riportate le zone degli Stati Membri soggetti a restrizione I, II o III a seguito di focolai di PSA.

Nel nuovo Allegato II (Parte A e parte B) sono elencate, zone degli stati membri o SM inseriti a seguito di focolaio di PSA in zone precedentemente indenni da PSA.

Per tali zone (di protezione e di sorveglianza), si applicano le procedure di canalizzazione di cui al Reg. 2020/687, opportunamente semplificate negli allegati 1.4 e 1.5.

L'Art. 8 definisce le modalità di applicazione, già previste per le zone soggette a restrizione I, II e III, anche alle zone infette elencate in Allegato II del Regolamento.

Da evidenziare che il punto 3. di questo articolo prevede il divieto di spostamento dei prodotti ottenuti da suini detenuti in stabilimenti ricadenti in Allegato II Parte A, verso altri SM e Paesi terzi; per questa casistica, si ritiene di non applicare la deroga di cui al successivo punto 4.

In generale, le deroghe concesse ai sensi del Reg.2023/594 e che relativamente a carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, non richiedono l'applicazione del bollo sanitario/marchio di identificazione come previsto all'art. 47 possono essere ritenuti idonei non solo all'immissione in commercio sul mercato comunitario ma anche a quello dei Paesi Terzi che riconoscono l'equivalenza con la norma UE. Un'analisi preliminare dell'equivalenza dei requisiti richiamati nei certificati sanitari export Paesi Terzi è disponibile in allegato 2 alla presente.

Divieti e deroghe per i sottoprodotti della macellazione

Anche per i SOA, così come per le carni, sono stabiliti dei divieti generali di movimentazione, a fronte dei quali il regolamento 594/2023 prevede delle deroghe specifiche. A differenza delle carni, tali deroghe si applicano in maniera analoga a tutti i SOA ottenuti da suini detenuti in zona di restrizione II e III, indipendentemente dal fatto che l'allevamento di provenienza degli animali rispetti o meno le condizioni di biosicurezza rinforzata previste dagli articoli 14 e 15.

I mezzi utilizzati per il trasporto di questi SOA devono essere dotati di un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne in tempo reale la posizione e tale per cui l'operatore di trasporto responsabile dei movimenti di queste partite sia in grado di:

- Consentire all'Autorità competente di controllare il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
- Conservare la documentazione elettronica relativa a tali movimenti per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento stesso

In alternativa a quanto sopra, limitatamente per i trasferimenti di SOA a livello nazionale, il sistema di navigazione satellitare può essere sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto a condizione che:

- Ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico
- Solo un veterinario ufficiale o altro personale facente capo ad ACL, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo,

Può essere autorizzato da ACL il transito di questi SOA in un impianto di deposito temporaneo (magazzinaggio di SOA senza manipolazione – Reg. CE 1069/2009 – art. 24 lettera i), purché per tale passaggio sia stato valutato il rischio come trascurabile per la diffusione della PSA e che tale impianto sia posto in un luogo il più vicino possibile al luogo di spedizione.

Indipendentemente dalle destinazioni specifiche previste ai punti successivi, tutti i SOA di categoria 2 e 3, ottenuti da suini detenuti in zona II e III, possono essere destinati verso un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 per la trasformazione mediante sterilizzazione (Art. 24 lettera a), l'incenerimento (Art 24 lettera b) o il co-incenerimento (art 24 lettera c).

Per i dettagli dei criteri di concessione delle deroghe per i SOA vedi schema decisionale in allegato 3 alla presente.

Procedura per la designazione di Macelli /Stabilimenti di prodotti a base di carne ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

La designazione di macelli e stabilimenti di prodotti a base di carne suina che ne facciano domanda, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/594, si attua in accordo con il CAPO IV:

E' compito dell'ACL verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti, in caso contrario procederà comunicando ad ACR la necessità di cancellare l'impianto dalla lista.